

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C N. 25/C (2002-2003)

Riunioni del

3 febbraio 2003  
10 febbraio 2003

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2003**

### **1 - APPELLO DELL'ACCADEMIA S. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA S. LEONARDO/MELZO DEL 10.11.2002** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 19.12.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 19 dicembre 2002 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Melzo 1908 in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara S. Leonardo/Melzo del 10.11.2002 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo di primo grado (Com. Uff. n. 15 del 21 novembre 2002), accoglieva il reclamo ed infliggeva all'Accademia S. Leonardo la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Rilevava che la sospensione della gara andava addebitata al comportamento tenuto da tesserati della Acc. S. Leonardo e che dunque, in riforma della decisione del primo Giudice, questa società dovesse essere condannata alla sanzione appena detta.

Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello la Acc. S. Leonardo che obiettava come i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto non si fossero verificati negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore di gara e fatti propri dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la convalida del risultato di 1-1 conseguito in sede di ripetizione (disposta dal Giudice di primo grado) della gara.

Alla seduta del 30 gennaio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello dell'Accademia S. Leonardo, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita *"come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate"*.

Nel caso in esame l'Accademia S. Leonardo ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice di 2° Grado, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio già espresso da quest'ultimo ed in merito alla fondatezza della sanzione. Ha adito questa Commissione, poi, non come giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza.

In assenza dei presupposti di cui al citato art. 31, comma 1, C.G.S. l'appello proposto dall'Accademia S. Leonardo deve essere dichiarato, dunque, inammissibile.

Ne consegue che a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. l'appello come sopra proposto dall'Accademia S. Leonardo di Milano ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **2 - APPELLO DELLA POL. TEGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA I LEONARDI POSTIGLIONE/TEGGIANO DEL 10.11.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

La Polisportiva Teggiano ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 50 del 19 dicembre 2002 con la quale le era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara I Leoni Postiglione/Teggiano del 10.11.2002 col punteggio di 0-2.

La Commissione Disciplinare, infatti, aveva ritenuto irregolare la posizione dei calciatori La Manna Carlo e Cafaro Roberto in quanto trasferiti alla società Teggiano soltanto in data 11.11.2002, vale a dire il giorno successivo a quello della disputa della gara in oggetto.

Lamenta la ricorrente che la Commissione Disciplinare è incorsa in errore di data poiché il trasferimento dei due sopraindicati calciatori dalla soc. Pollese era stato depositato presso il Comitato di Salerno fin dall'8.11.2002.

Il ricorso merita accoglimento in quanto dalla acquisita documentazione proveniente dall'Ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. risulta che effettivamente la data di tesseramento sia del La Manna che del Cafaro per la Pol. Teggiano, è quella dell'8 novembre 2002. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo, vale a dire la vittoria del Teggiano col punteggio di 3-1.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Teggiano di Teggiano (Salerno) annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DELL'U.S. SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANICATTINI/SIRACUSA DEL 19.11.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Siracusa in merito alla posizione dei calciatori D. Milone, S. Corso, A.N. Di Natale e L. Santoro, schierati dalla soc. Canicattini nella gara di campionato del 19.11.2002 senza l'autorizzazione prescritta per calciatori quindicenni, rigettava il reclamo rilevando che i calciatori in questione risultavano *"regolarmente tesserati per la società Canicattini"* ed avevano dunque *"titolo a partecipare alla gara in questione"*.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la U.S. Siracusa che obiettava come la Commissione Disciplinare non avesse in realtà affrontato il problema essendosi limitata a deliberare sulla regolarità del tesseramento dei calciatori.

Nel ribadire la violazione, da parte della società Canicattini, del disposto di cui all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e l'applicazione alla stessa società della sanzione prevista dall'art. 12, comma 5, C.G.S..

All' seduta del 3 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera c), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto.

In effetti la U.S. Siracusa ha prospettato alla Commissione Disciplinare il caso dei calciatori impiegati dalla soc. Canicattini nella gara del 19.11.2002 senza l'autorizzazione prevista dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., sostenendo che avrebbero dovuto esserne muniti e che, in difetto, la società avrebbe dovuto essere condannata alla sanzione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare non ha preso in esame la questione, ma si è limitata a rilevare la regolarità del tesseramento degli atleti con ciò venendo meno all'onere di pronunciarsi su di un punto (peraltro l'unico) specificamente sottoposto alla sua attenzione.

Tanto rilevato e nel valutare il merito della questione (a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S.) occorre dire che la tesi prospettata dalla società non può essere condivisa.

Sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 delle N.O.I.F. non vi è dubbio, in-

fatti, che l'autorizzazione del Comitato Regionale è prescritta per i calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età, se di sesso maschile, o il 14°, se di sesso femminile, nel solo caso in cui prendano parte ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe. Nel caso in esame la gara Canicattini/Siracusa del 19.11.2002 è stata disputata nell'ambito dell'attività giovanile organizzata dalla L.N.D., per cui, in difetto del presupposto cui l'art. 34 subordina la necessità dell'autorizzazione del Comitato Regionale, i calciatori di 15 anni di età che hanno disputato la gara del 19.11.2002 nelle fila della soc. Canicattini erano in posizione regolare.

Alla luce dei rilievi appena svolti l'appello proposto va, come già rilevato, respinto.

Ne discende che a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Siracusa di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.

**4 - APPELLO DELLA S.S. SAN SECONDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAGIONE/S. SECONDO DEL 27.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 31 del 27.12.2002)

All'esito della gara Magione/San Secondo, disputata il 27.10.2002 e terminata con il punteggio di 2-0, la S.S. San Secondo inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria e, deducendo che "nei primi tredici minuti di gara il terreno di gioco era sprovvisto delle quattro bandierine d'angolo e solo a questo punto della gara che uno dei collaboratori dell'arbitro si accorgeva del fatto. Di conseguenza il giuoco veniva interrotto per dare modo alla Società ospitante di reperire le quattro bandierine; per poter fare tutto ciò il gioco veniva interrotto all'incirca sei minuti", chiedeva che la gara fosse ripetuta.

L'adito Giudice, ritenuto che "l'assenza dal campo di giuoco di n. 3 bandierine relative agli angoli (situazione, tra l'altro, immediatamente sanata dall'arbitro) non costituisce elemento capace di influire sul regolare svolgimento della gara", rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 19 del 6 novembre 2002).

Proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare la S.S. San Secondo, ma detto reclamo veniva disatteso, come da Com. Uff. n. 31 del 27 dicembre 2002.

Avverso tale decisione propone appello la S.S. San Secondo reiterando la richiesta di ripetizione della gara.

L'appello è infondato e deve essere, pertanto, confermata la decisione della Commissione Disciplinare.

Quest'ultima ha esattamente rilevato che il procedimento è regolato dai commi 6 e 7 dell'art. 24 C.G.S. e che deve essere preceduto da riserva presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, allorquando trattasi di irregolarità non intervenuta durante la gara, come nel caso in esame, bandierine del calcio d'angolo non posizionate sin dall'inizio della gara e non al termine della gara.

Osserva inoltre questa C.A.F. nel merito che il ricorso non può trovare ugualmente accoglimento perché l'arbitro, dietro segnalazione di un suo assistente, ha provveduto a far posizionare immediatamente dalla società ospitante le bandierine mancanti e nessuna influenza si è avuta sul regolare svolgimento della gara posto che nessuna riserva risulta essere stata segnalata all'arbitro né prima dell'inizio della gara stessa né al verificarsi dell'interruzione per il posizionamento delle bandierine mancanti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. San Secondo di Città di Castello (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**5 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO MONZA** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 10/D del 6.11.2002)

Il F.C. Messina Peloro S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche del 6.11.2002, pubblicata sul C.U. n. 10/D, che ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto in data 3.7.2002 per ottenere dalla Soc. Calcio Monza S.p.A. il pagamento dell'importo di L. 50.000.000, concordato tra le parti in occasione della cessione definitiva dal Monza al Messina del contratto relativo al calciatore Bellotti Fabio. La pattuizione di cui sopra è stata dichiarata nulla ed inefficace perché non risultante dal documento di cessione del contratto depositato presso la Lega competente. Nel gravame la ricorrente afferma che la decisione impugnata fa riferimento ad un complesso di norme vetuste e sicuramente da riadattare all'evolversi dello status delle società calcistiche, anche in via di interpretazione evolutiva. Sostiene inoltre come sia iniquo precludere per un motivo formale il soddisfacimento della propria legittima pretesa risarcitoria, consentendo alla parte obbligata di sottrarsi al pagamento, in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva dettati dall'art. 1 C.G.S.. Conclude chiedendo la riforma della delibera impugnata e la condanna della S.p.A. Calcio Monza al pagamento della somma di € 30.987,41 oltre accessori.

La Soc. Calcio Monza, con memoria del 3 febbraio 2003, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, richiamando le difese svolte in precedenza.

Osserva la C.A.F. che la delibera della C.V.E. è immune da censure, avendo correttamente applicato l'art. 95 delle N.O.I.F., che al 4° comma impone il deposito degli accordi di trasferimento o di cessione di contratto presso la Lega o il Comitato della società cessionaria e stabilisce altresì, al 5° comma, che le pattuizioni risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

Le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla vetustà delle norme applicate dal primo Giudice potrebbero assumere rilevanza "de jure condendo", ma non hanno alcun fondamento sul piano del diritto vigente. La norma in esame infatti è talmente chiara da non richiedere alcuna interpretazione e comunque i principi interpretativi invocati dalla ricorrente non potrebbero in nessun caso comportare il totale stravolgimento della norma e la disapplicazione della stessa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 195 del 3.1.2003)

Il F.C. Messina Peloro ha proposto ricorso contro la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (C.U. n. 195 del 3 gennaio 2003) che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'interessata, aveva ridotto ad euro 3.000,00 l'ammenda di euro 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo alla Società ricorrente per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari/Messina del 17.1.2002.

Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'errata e falsa applicazione dell'art. 11 comma 1 C.G.S., rilevando che i comportamenti attribuiti ai propri sostenitori, non avendo costituito "un pericolo per l'incolumità od un grave danno all'incolumità fisica di una o più persone..", non integrano la fattispecie di "responsabilità della Società per fatti violenti" disciplinata dalla norma predetta. Seguono quattro motivi di gravame attinenti al merito, con particolare riferimento alla sostanziale irrilevanza disciplinare dei comportamenti ascritti ai sostenitori peloritani, riconducibili a manifestazioni di esultanza prive di pericolosità intrinseca, oltretutto verificatesi in campo avverso, laddove è impossibile per la società ospitata attuare nei confronti dei propri sostenitori idonee misure di prevenzione o di immediata repressione di eventuali condotte antiregolamentari.

In conclusione, la ricorrente chiede, in via principale, la revoca dell'ammenda o, in subordine, la ulteriore riduzione della stessa.

La C.A.F. rileva che il primo motivo di gravame è infondato, non essendo stata contestata alla Società ricorrente la violazione dell'art. 11 n. 1 C.G.S., bensì la responsabilità oggettiva del comportamento tenuto dai suoi sostenitori. Si evince infatti dalla delibera adottata in primo grado dal Giudice Sportivo che la responsabilità per fatti violenti di cui all'art. 11 n. 1 è stata attribuita, per la gara in esame, esclusivamente alla Soc. Cagliari, per episodi di diversa natura attribuiti ai sostenitori locali, con l'adozione di sanzioni ben più severe. La decisione dei primi giudici è, di conseguenza, assolutamente immune dal vizio denunciato dalla ricorrente.

Gli ulteriori motivi di appello non possono neppure essere presi in esame, riguardando questioni di merito la cui proponibilità con ricorso alla C.A.F. è esclusa (trattandosi, nel caso in esame, del terzo grado di giudizio) ai sensi dell'art. 33 n. 1 lett. d) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **7 - APPELLO DELL'A.S. REAL TERRANUOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZENITH/REAL TERRANUOVA DEL 24.11.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Toscana, accogliendo il ricorso presentato dalla U.C. Zenith per irregolare partecipazione del calciatore Bonci Luca, schierato dal Real Terranuova nella gara U.C. Zenith/Real Terranuova del 24.11.2002, infliggeva, fra l'altro, alla società Real Terranuova la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-2.

Ricorrevano a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Real Terranuova sostenendo che il trasferimento del calciatore Bonci Luca era stato effettuato il 12.11.2002 utilizzando **erroneamente** uno stampato della stagione precedente, e come tale semplice leggerezza, per altro fatta in assoluta buona fede, non potesse comportare la perdita della gara.

Chiedeva pertanto l'annullamento della delibera in oggetto.

L'appello è infondato e va quindi rigettato.

L'art. 12 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

Risulta dagli atti come il 26.11.2002 l'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Toscana ebbe a notificare la A.S. Real Terranuova di aver annullato con effetto immediato il trasferimento datato 12.11.2002 del calciatore Bonci Luca, in quanto effettuato su modulo della stagione sportiva precedente.

Pertanto il giorno della gara U.C. Zenith/A.C. Real Terranuova del 24.11.2002 il Bonci Luca risultava ancora tesserato per A.S. Terranuovese e quindi non poteva prendere parte alla gara in oggetto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Terranuova di Terranuova Bracciolini (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **8 - APPELLO DELL'A.C. S. FOOTBALL CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE FOOTBALL CAGLIARI/JASNAGORA DEL 13.12.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 19 del 7.1.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Jasnagora, verificato che la società Football Cagliari aveva fatto partecipare alla gara Football Cagliari/Jasnagora del 13.12.2002 la calciatrice Gandini Francesca, non avendone questo titolo per non aver scontato la squalifica inflitta-

le dal Giudice Sportivo pubblicata ed affissa all'albo il 10.12.2002, infliggeva alla società Football Cagliari la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 (delibera di cui al Com. Uff. n. 15 del 10.11.2002).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C.S. Football Cagliari sostenendo come la calciatrice Gandini Francesca, nella gara del 7.12.2002 A.C.F. Sassari/Football Cagliari, non fosse stata né ammonita né espulsa dal direttore di gara (il quale evidentemente aveva segnalato l'infrazione commessa dalla Gandini a fine gara), e come non avesse mai preso cognizione della decisione del Giudice Sportivo prima della gara Football Cagliari/Jasnagora del 13.12.2002 e relativo alla squalifica della Gandini, essendo stato il Comunicato Ufficiale n. 15 del 10.12.2002 (quello relativo alla squalifica della Gandini) inviato in Via Cavour, 9 e non in Via dei Pisani, 7 sede sociale della società Football Cagliari.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 12 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive sedi provinciali, regionali, centrali.

Risulta dagli atti che la pubblicazione e l'affissione della delibera relativa alla squalifica per una gara effettiva della Gandini Francesca sia avvenuta il 10.12.2002: da quella data pertanto tutti i tesserati, e nella specie la società Football Cagliari, erano venuti a conoscenza delle relative disposizioni.

Nonostante tale squalifica la A.C.S. Football Cagliari, il 13.12.2002, nella gara Football Cagliari/Jasnagora schierava la calciatrice Gandini Francesca, ancorché squalificata: con ciò violando il preciso dettato della norma contenuta nell'art. 12 comma 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C.S. Football Cagliari di Cagliari e dispone incamerarsi la tassa versata.

**9 - APPELLO SIG. DI BIAGIO REMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria il Sig. Remo Di Biagio, presidente del C.R.A. Umbria, addebitandogli la violazione dell'articolo 1 C.G.S., per avere: a) nel corso della stagione sportiva 2001/2002 discusso, durante una cena in un locale pubblico, con il presidente della soc. Casacastalda, del sistema di designazione degli arbitri, illustrandone le caratteristiche; b) sempre nel corso della stagione sportiva 2001/2002, conversato telefonicamente con il Presidente della Soc. Casacastalda in ordine alla mancata annotazione di provvedimenti disciplinari a carico di calciatori prossimi avversari del Casacastalda e per aver augurato al suo interlocutore, al termine della conversazione, di vincere la gara in questione. Il procedimento traeva origine da un esposto inoltrato al Presidente dell'A.I.A. dal Presidente del Comitato Regionale Umbria, dott. Luigi Repace, il quale dichiarava di aver anche inviato all'Ufficio Indagini una cassetta contenente la registrazione di una trasmissione dell'emittente TEF nel quale si faceva riferimento ad un colloquio telefonico tra il Presidente del Casacastalda e il Di Biagio.

All'esito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, conclusisi il 30.5.2002 con il secondo interrogatorio del Di Biagio, il Procuratore Federale inoltra il deferimento con atto datato 22.10.2002.

Nel procedimento di primo grado il Di Biagio sollevava preliminarmente la questione della improcedibilità dell'azione disciplinare per scadenza dei termini di cui all'articolo 30 comma 7, essendosi le indagini protratte oltre il termine della stagione sportiva in corso al momento della denuncia, senza la concessione di proroghe da parte del Presidente Federale; eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare, sostenendo di essere soggetto, per i fatti contestatigli, esclusivamente alla giurisdizione "domestica" dell'A.I.A.. Nel merito, chiedeva di essere prosciolto da ogni addebito.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 15 gennaio 2003, dichiarava il Di Biagio responsabile delle incolpazioni ascrittegli e gli infliggeva l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali per la durata di tre mesi.

Contro tale decisione ha proposto ricorso il Di Biagio, riproponendo le eccezioni di improcedibilità dell'azione disciplinare e di carenza di giurisdizione della Commissione Disciplinare. Nel merito ha censurato la decisione di primo grado, rilevando, quanto all'episodio della cena, che non sono stati acquisiti nel procedimento elementi di fatto idonei ad escludere la casualità dell'incontro con il Presidente del Casacastalda ed i termini assolutamente consentiti della conversazione svoltasi nell'occasione con lo stesso. Quanto alla seconda contestazione ha osservato che dalla registrazione della trasmissione televisiva non emergono elementi di responsabilità a suo carico, non avendo il Carpinelli assistito alla telefonata ed essendo prive di fondamento le voci e le illazioni, alimentate tendenziosamente dal conduttore della trasmissione, circa il tenore "sospetto" della telefonata intercorsa tra l'incolpato ed il Presidente del Casacastalda.

Alla riunione odierna il Di Biagio, assistito dal proprio difensore, ha insistito per l'annullamento della delibera impugnata. È altresì comparso il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione della Commissione Disciplinare.

La Commissione rileva innanzi tutto che non possono trovare accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dall'incolpato. La prima, riguardante l'improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini di cui agli articoli 30 n. 7 dello Statuto e 47 delle N.O.I.F., è palesemente infondata, essendo evidente che gli accertamenti si sono conclusi entro la stagione sportiva di riferimento, con l'ultimo atto posto in essere dall'Ufficio Indagini, costituito dal secondo interrogatorio del Di Biagio, svoltosi il 30.5.2002. I successivi atti, e cioè la relazione dell'Ufficio Indagini datata 16.9.2002 e l'atto di deferimento del Procuratore Federale inoltrato il 22.10.2002, non essendo finalizzati all'accertamento dei fatti, non hanno natura di atti attinenti alle indagini e quindi (come esattamente rilevato dai primi giudici) ben potevano essere posti in essere nella nuova stagione sportiva iniziata l'1.7.2002 senza necessità di autorizzazioni da parte del Presidente Federale.

Del pari condivisibili appaiono gli argomenti utilizzati dalla Commissione Disciplinare per rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione. È *jus receptum*, specie dopo la decisione 23.4.2001 della Corte Federale, che gli arbitri sono soggetti alla giurisdizione "domestica" esclusivamente per le infrazioni che riguardano il solo regolamento dell'A.I.A., mentre per le infrazioni che attengono alle norme federali, come quelle contestate al Di Biagio, essi sono assoggettati alla disciplina generale di cui all'articolo 30 comma 3 dello Statuto Federale.

Il ricorso deve invece essere accolto nel merito, non essendo emersi, né dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, né dall'istruttoria dibattimentale di primo grado, elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità del Di Biagio.

Con riferimento alla cena svoltasi in un locale pubblico presso Nocera Umbra i primi giudici hanno ritenuto "non credibile" la versione fornita dal Di Biagio, motivando il loro convincimento con argomentazioni del tutto opinabili e prive di riferimenti di fatto. In realtà, dagli atti non è dato ricavare alcuna prova della preordinazione dell'incontro e della



consapevolezza da parte del Di Biagio di dover incontrare il Presidente del Casacastalda per discutere con lo stesso su specifiche lamentele relative alle direzioni arbitrali. Circa il contenuto della conversazione, questa Commissione ritiene che gli argomenti di carattere generale sugli arbitri e sulla loro designazione, certamente trattati nel corso dell'incontro, siano del tutto leciti e non comportino violazioni dell'articolo 1 C.G.S..

È invece frutto di mera illazione e sfornita di prova l'affermazione dei primi giudici secondo cui il colloquio sul sistema di designazione degli arbitri non poteva non essere seguito da più specifiche prospettazioni di problematiche inerenti agli interessi della Società Casacastalda "...ed inevitabilmente legati alla designazione, per il futuro, degli Arbitri".

Quando al secondo capo di incolpazione, la delibera impugnata afferma che dalla registrazione della trasmissione televisiva si desumerebbe, senza possibilità di equivoco, che la telefonata ha avuto ad oggetto la richiesta di un arbitro di favore per la gara Casacastalda/Carbonesca. Tale affermazione sarebbe avvalorata dai termini del dialogo svoltosi tra il conduttore della trasmissione ed il dirigente del Casacastalda Carpinelli. La lettura della trascrizione del suddetto dialogo suggerisce tuttavia conclusioni di ben diversa natura, dal momento che il Carpinelli, pur sollecitato in modo pressante dal conduttore a confermare una frase attribuita al Di Biagio del tenore "vi mando un arbitro che vi favorirà l'incontro", lungi dall'avvalorare tale versione dei fatti, afferma recisamente di non essere stato presente alla telefonata e di non poter riferire, pertanto, parole direttamente recepite.

Una volta sgomberato il campo da quelli che appaiono semplici sospetti alimentati soprattutto dal conduttore di una trasmissione televisiva, non si ravvisa dal semplice fatto di aver ricevuto una telefonata e di aver fornito ad un Presidente di Società generiche rassicurazioni sulla correttezza delle designazioni e direzioni arbitrali, alcuna violazione di principi di lealtà e correttezza imposti dall'articolo 1 C.G.S. ai soggetti dell'ordinamento federale.

Né può farsi carico all'incolpato della divulgazione dell'episodio attraverso il mezzo televisivo, ovviamente non dipendente dalla sua volontà.

Il Di Biagio va quindi assolto da ogni addebito; conseguentemente deve essere restituita la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Sig. Di Biagio Remo e per l'effetto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa versata.

## **ORDINANZE**

**10 - APPELLO DELLA POL. SULPIZIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVO AREZZO NORD/SULPIZIA DEL 17.11.2002 (SQUALIFICA CALCIATORI FERARRA CRISTIAN FINO AL 21.01.2004 E FALASCONI GIORGIO FINO AL 21.11.2005)** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

La C.A.F., rinvia su istanza di parte l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sulpizia di Pieve Santo Stefano (Arezzo) alla riunione del 10.2.2003.

## TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2003

### 1 - APPELLO DELL'A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SANLURI/CALCETTO ORISTANO DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 28 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque in merito alla sanzione della perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo per inagibilità del campo in occasione della gara del 5.11.2002 con la soc. Calcetto Club Oristano, respingeva il reclamo.

Rilevava che la decisione del Direttore di gara di non consentirne l'inizio per le condizioni del campo di gioco era stata ineccepibile e che la responsabilità della mancata disputa della gara andava addebitata alla A.S. Audax Sanluri, cui infliggeva, di conseguenza e come già rilevato, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Audax Sanluri che eccepiva come non fosse obbligata ad organizzare la gara in un campo coperto (come fatto, invece, per la gara del 5.11.2002) e come, a norma di quanto previsto dalla Guida pratica della Regola 1 del Regolamento del Calcio a 5, l'impraticabilità del campo di gioco andasse rilevata solo se la gara si fosse svolta all'aperto. Rilevava in ogni caso, ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, che il campo era scivoloso non per essere stato lavato poco tempo prima dell'inizio dell'incontro, ma per l'umidità, davvero eccezionale, di quella sera; umidità certamente non imputabile a propria inadempienza.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e che questa Commissione disponesse la disputa dell'incontro.

Alla seduta del 10 febbraio 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione di norma federale e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto.

È fuor di discussione che l'onere di provvedere alla praticabilità del campo di gioco e di fare in modo che la partita abbia inizio e prosegua fino al termine incombe in via esclusiva sulla squadra ospitante e ciò indipendentemente dal fatto che la partita stessa si disputi al chiuso oppure all'aperto. Va da sé, infatti, che la manutenzione del campo di gioco, e più in generale la predisposizione di quanto necessario perché l'incontro possa svolgersi, non può che gravare sulla squadra che ha sede nel luogo dell'incontro stesso.

La società appellante ha invocato a propria discolta quanto previsto dalla Guida pratica al Regolamento di gioco del calcio a 5, ma anche a prescindere dal valore da attribuire alle opinioni (ché di opinioni si tratta); alle opinioni espresse in tale Guida, non vi è dubbio che l'affermazione secondo cui *"l'impraticabilità del rettangolo di giuoco è da rilevarsi soltanto nei casi in cui la gara si svolga all'aperto"* non può essere affatto condivisa. Non può esserlo se non nella misura in cui, chiamando in causa *"neve"*, *"ghiaccio"*, *"pioggia od allagamento"*, *"vento"* ed *"insufficiente visibilità causa nebbia o sopraggiunta oscurità"* che sono fenomeni atmosferici che si verificano all'aperto, intenda escludere che l'impraticabilità del campo al chiuso sia rilevata per siffatte ragioni. Fermo rimanendo, invece, che possa (e debba) essere rilevata per altre ragioni.

Detto, dunque, che è la società ospitante che deve garantire la praticabilità del campo di gioco, sia che la gara si svolga al chiuso che all'aperto, bisogna rilevare che nel caso in esame il Direttore di gara non ha dato il via all'incontro perché il campo, "costituito da materiale plastico" e "lavato poco prima dell'orario d'inizio della gara", era "estremamente scivoloso", e dunque pericoloso per l'incolumità degli atleti. Non vi è motivo di dubitare di siffatte affermazioni, che sono contenute nel referto della gara; che sono state ribadite dall'Arbitro in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare e che sono state constatate dai capitani delle due squadre, per cui la decisione dello stesso Arbitro di non far disputare la partita appare più che corretta.

Né può sostenersi, come ha fatto la società appellante, che l'inagibilità del campo andava addebitata alla società (incaricata della manutenzione dell'impianto) che ne aveva curato il lavaggio, dal momento che l'A.S. Audax Sanluri avrebbe dovuto adoperarsi perché l'operazione non avvenisse poche ore prima dell'inizio della gara. Anche ad ammettere che il lavaggio fosse avvenuto nel corso della mattinata, come fatto presente dalla società, questa, tenendo conto delle condizioni meteorologiche di quel giorno in quei luoghi, a lei certamente note, avrebbe dovuto provvedere all'eliminazione della scivolosità nel lasso di tempo dal lavaggio all'inizio della gara oppure, ove ciò fosse stato impossibile, impedire del tutto il lavaggio stesso.

Comportamento, l'uno o l'altro, certamente rientrante nelle possibilità della A.S. Audax Sanluri e che la società avrebbe dovuto tenere per garantire quella praticabilità del campo di gioco che rientrava nei suoi obblighi primari di società ospitante. Come invece ha omesso di fare, così correttamente incorrendo nella sanzione sportiva della perdita della gara disposta dal Giudice sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare.

Ed ulteriormente ribadita da questa Commissione attraverso il rigetto dell'appello proposto.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque di Sanluri (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

## **2 - APPELLO DEL CALCIATORE TULLI TERZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.10.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

Il calciatore Tulli Terzo della Ginestra Sabina ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui all'oggetto, che tra l'altro, ha confermato la squalifica fino al 24.10.2007 inferta dal Giudice Sportivo al Tulli Terzo essendo lo stesso al 47° del primo tempo espulso per essersi rivolto all'arbitro con frasi offensive e di seguito mentre lo stesso arbitro si apprestava a notificare il provvedimento disciplinare, colpiva con un violento calcio ad una gamba l'arbitro stesso che caduto a terra a seguito del forte e persistente dolore era costretto a rientrare negli spogliatoi e quindi per l'impossibilità a proseguire l'incontro decideva la fine anticipata dello stesso.

In particolare il ricorrente difeso dall'avv. Angelo Picchionni del Foro di Roma supportato dal referto medico, fa presente che al momento dei fatti, essendo stato colpito in azione di gioco al polso destro era particolarmente dolorante.

La C.A.F. quindi rileva che la decisione della Commissione Disciplinare, corretta per quanto attiene alle doglianze riferite all'operato dell'arbitro, non ha tenuto conto nella irrogazione della sanzione del particolare stato fisico (forte dolore) accusato dal calciatore, riduce, in parziale accoglimento del ricorso, la squalifica al 30 giugno 2005 disponendo la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Tulli Terzo riduce al 30.6.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsì la tassa versata.

**3 - APPELLO DELL'A.S. OLIMPUS CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ROMA CALCETTO/OLIMPUS CALCIO A CINQUE DEL 6.12.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Off. n. 40 del 9.1.2002)

All'esito della gara Roma Calcetto/Olimpus Calcio a Cinque, disputata il 6.12.2002 nell'ambito del Campionato di Calcio a Cinque Regionale del Comitato Regionale Lazio, terminata con il punteggio di 2 a 1, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 517 del 12 dicembre 2002, irrogava l'ammenda di Euro 100 alla Olympus Calcio a Cinque, inibiva fino al 31.3.2003 Verde Andrea (dirigente della Olympus Calcio a Cinque) e fino al 10.1.2003 Erbaggi Stefano (massaggiatore della Olympus Calcio a Cinque) e squalificava fino al 15.3.2003 Berardi Alessandro e fino al 10.12.2007 Currò Stefano (entrambi calciatori della Olympus Calcio a Cinque).

Avverso tale decisione proponeva appello l'A.S. Olympus Calcio a Cinque.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 521 del 9 gennaio 2003, respingeva il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.S. Olympus Calcio a Cinque contestando l'operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi.

Rileva questa Commissione d'Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall'art. 33 n. 1 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Olympus Calcio a Cinque di Roma, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa.

**4 - APPELLO DELL'A.S. GRIMALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MUTO CLAUDIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Off. n. 58 del 24.12.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 58 del 24 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria ha respinto il reclamo proposto dalla società A.S. Grimaldi avverso il deliberato di cui al C.U. n. 15 del 20 novembre 2002, con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza ha inflitto al calciatore Muto Claudio la squalifica fino al 30.11.2004.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. Grimaldi deducendone la erroneità per violazione del diritto di difesa, avendo la Commissione Disciplinare omesso di sentire la società reclamante nonostante la espressa richiesta formulata dalla stessa; deducendo altresì la non corrispondenza al vero dei fatti riferiti nel rapporto arbitrale.

Dall'esame degli atti risulta fondata la dedotta violazione delle norme del C.G.S. che garantiscono l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Infatti:

- l'art. 30 comma 5 C.G.S. dispone il diritto delle parti di essere ascoltate;
- come emerge dal ricorso tempestivamente proposto innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, la società appellante ha formulato espressa richiesta di "essere sentita";
- dagli atti del procedimento risulta che la richiesta di audizione non è stata esaudita.

La violazione delle norme sul contraddittorio comporta, ai sensi dell'art. 33 comma 5 ultima parte l'annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all'Organo che ha emesso la decisione.

Ai sensi dell'art. 29 punto 13 C.G.S., la tassa relativa va restituita alla società appellante.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Grimaldi di Grimaldi (Cosenza), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

**5 - APPELLO DELLA POL. SULPIZIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVI AREZZO NORD/SULPIZIA DEL 17.11.2002 (SQUALIFICA CALCIATORI FERRARA CRISTIAN FINO AL 21.01.2004 E FALASCONI GIORGIO FINO AL 21.11.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

Con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 19 del 21 novembre 2002, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, in riferimento alla gara Arezzo Nord/Sulpizia del 17.11.2002, valevole per il Campionato di 2ª Categoria Girone L, ha inflitto ai calciatori Ferrara Christian e Falasconi Giorgio la squalifica rispettivamente fino al 21.5.2005 e 21.11.2005.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 2 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Società Polisportiva Sulpizia di Pieve Santo Stefano ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore Ferrara Christian dal 21.5.2005 al 21.1.2004, confermando la squalifica inflitta al calciatore Falasconi Giorgio fino al 21.11.2005.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Polisportiva Sulpizia, deducendone la erroneità e contraddittorietà della motivazione e, per quanto riguarda il Ferrara, la violazione del principio di congruità tra il fatto accertato e la sanzione inflitta.

I motivi di doglianza non sono fondati ed il ricorso va rigettato.

Con il primo motivo di gravame la società ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo dell'omesso esame comparativo di circostanze, avendo la Commissione Disciplinare da un lato, per il Falasconi, ritenuto che il referto dell'arbitro costituisse l'*"unica prova legale... sul presupposto che la versione fornita dall'arbitro appariva priva di censura"*; mentre dall'altra, per il Ferrara, aveva preso atto che il Direttore di Gara *"chiamato a chiarimenti... ha ridimensionato quanto rilevato nel rapporto di gara..."*, ed aveva in conseguenza ridotto la sanzione di oltre la metà.

Orbene, dalla stessa prospettazione della società ricorrente, emerge la infondatezza della doglianza. Se è vero, infatti, che il Direttore di Gara, chiamato a chiarimenti, aveva ridimensionato, non già la dinamica del comportamento, ma soltanto la violenza del gesto del Ferrara, è altrettanto vero che lo stesso Arbitro, in risposta alla specifica richiesta della Commissione Disciplinare in merito al preteso *"scambio di persona"* circa l'autore dei fatti attribuiti al Falasconi, con formale integrazione del rapporto di gara, ha confermato senza alcun dubbio che *"... il calciatore Falasconi Giorgio (Sulpizia) è colui che al minuto 32° del secondo tempo mi colpiva con un 'pugno' alla nuca provocandomi forte dolore e momentaneo stato confusionale... Ho ben presente la fisionomia del Sig. Falasconi Giorgio avendolo potuto identificare senza ombra di dubbio mentre metteva in essere tale condotta contro la mia persona, tuttavia nello spogliatoio ho verificato mediante documento di riconoscimento... ed il relativo n. di maglia del Sig. Falasconi"*; ciò che ha ulteriormente confermato anche innanzi alla Commissione Disciplinare procedendo altresì alla identificazione, senza alcuna esitazione, del Falasconi nel corso del confronto espletato dalla Commissione Disciplinare su richiesta della società reclamante.

Né da un esame critico dei documenti ufficiali si evidenziano, nel caso di specie, le pretese *"insanabili illogicità e palesi distonie"* idonee a superare il carattere di assolutezza della presunzione di attendibilità degli stessi.

Anche il richiamo della società reclamante alla decisione della C.A.F. in C.U. 17/C del 6.2.1987 è del tutto improprio: nel caso che ci occupa, infatti, la Commissione Disciplinare, con valutazione riservata alla stessa, non ha, evidentemente e correttamente, ritenuto che *"...tra il primo rapporto arbitrale e quello successivo a chiarimenti esistano discordanze tali che il secondo di essi non può essere ritenuto solo un supplemento del primo ma costituisce atto a sé stante..."* sì che *"...viene meno il valore di prova privilegiata prevista dall'art. 25 C.G.S."* (1987).

Appare poi del tutto strumentale e comunque irrilevante la pretesa della società di individuare un ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione nel fatto che la Commissione Disciplinare *"...da una parte consideri le dichiarazioni documentali di 14 persone come 'prove non ammesse nel procedimento sportivo', dall'altro senta comunque il bisogno di analizzarne il contenuto..."*. Va in proposito rilevato che la Commissione Disciplinare non ha affatto *"analizzato"* il contenuto delle dichiarazioni prodotte, essendosi limitata ad evidenziare tra parentesi che tali dichiarazioni *"...presentano comunque inquietanti omogeneità nella compilazione"*, ciò che non costituisce parte della *"motivazione"* della decisione; in ogni caso, ed in linea generale, va affermato che non è certamente censurabile la decisione che, per completezza di motivazione, dopo averne ritenuto la inammissibilità, valuti anche nel merito le prove documentali offerte.

Pertanto, conformemente al dettato normativo, ex art. 31 C.G.S. lett. A) sub a1), esattamente la Commissione Disciplinare ha affermato il valore di piena prova del rapporto dell'arbitro.

Anche le censure relative alla pretesa violazione del principio di congruità in relazione ai comportamenti sia del Falasconi che del Ferrara, sono infondate, risultando la decisione logica e coerente con i fatti come accertati.

Quanto alle ulteriori doglianze proposte dalla società reclamante anche tramite il rinvio agli atti del procedimento svoltosi innanzi la Commissione Disciplinare, le stesse sono inammissibili, esigendo un esame del merito sottratto, nel caso di specie, alla competenza della C.A.F., ex art. 33, comma 1 C.G.S..

Va pertanto condivisa la decisione della Commissione Disciplinare e rigettato il ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sulpizia di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

## **6 - APPELLO DELL'U.S. INTERAMNA OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERAMNA/TEVERINA DEL 7.12.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 34 dell'8.1.2003)

Con ricorso del 10.12.2002 la U.S. Teverina, in riferimento alla gara di Campionato di 2ª Categoria Interamna Olimpia/Teverina svoltasi il 7.12.2002 e conclusasi con il risultato di 0-0, chiedeva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria di disporre a carico della Interamna Olimpia ed a proprio favore, la perdita della gara per 2-0, non avendo la Interamna adempiuto agli obblighi che regolano l'utilizzo di giovani calciatori secondo quanto previsto dal Comitato Regionale Umbria in riferimento alla stagione sportiva 2002/2003 con Com. uff. n. 1 del 1° luglio 2002.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 34 dell'8 gennaio 2003, in accoglimento del reclamo, infliggeva alla U.S. Interamna Olimpia la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 in favore della U.S. Teverina.

Avverso tale decisione, con ricorso in data 14.1.2003, proponeva appello l'U.S. Interamna Olimpia, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo.

La C.A.F., ai sensi dell'art. 33 punto 5 C.G.S., rileva preliminarmente l'esistenza di motivi di inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S. Teverina.

L'art. 40 punto 1 C.G.S., concernente i "Gradi di giudizio" con riferimento alla "Disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica", da applicarsi nella fattispecie, prevede infatti che il primo grado si svolga innanzi al Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali.

Il reclamo presentato dalla U.S. Teverina innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, deve pertanto ritenersi inammissibile.

Tale rilievo risulta assorbente e, conseguentemente, la decisione reclamata va annullata e va ripristinato il risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Interamna Olimpia di Terni annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo del 10.12.2002 dell'U.S. Teverina proposto alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara, ripristinando altresì il risultato di 0-0 conseguito nella gara predetta. Dispone restituirsi la tassa versata.

#### **7 - APPELLO DELL'U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COB 91/VANZAGHELLESE DEL 27.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

L'Unione Sportiva Vanzaghellese ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 25 del 9 gennaio 2003 con la quale veniva respinto il reclamo contro la convalida, da parte del Giudice Sportivo, del risultato della gara Cob 91/Vanzaghellese del 27.10.2002, vinta dalla Cob 91 per 1 a 0.

Due sono, sostanzialmente, i motivi di doglianza dell'appellante: 1) l'irregolarità del terreno di giuoco in quanto una delle due porte si presentava più bassa della misura minima prescritta dai regolamenti federali; 2) l'omessa motivazione circa la ritenuta correttezza dell'impugnata decisione in merito all'espulsione del calciatore Alfonsi Leonardo.

Osserva questa Commissione che entrambe le censure sono prive di fondamento e devono pertanto essere respinte. Risulta infatti dal referto arbitrale ed in particolare delle precisazioni allegate al rapporto, che, a seguito della riserva scritta presentata dalla società ospitata prima dell'inizio della gara, l'arbitro stesso aveva disposto che venisse effettuata, da parte della società Cob 91, la rimozione di uno strato di terreno al centro della porta e che, dopo l'effettuazione di tale operazione, aveva constatato che l'altezza della porta era regolare. Tale dichiarazione l'arbitro ha poi ripetuto nella lettera di chiarimenti inviata alla Commissione Disciplinare nella quale pure si precisa che l'espulsione del calciatore n. 2 della Vanzaghellese (Alfonsi Leonardo), era stata da lui decretata dopo che lo stesso, ammonito, aveva abbandonato il terreno di gioco - in segno di protesta - senza farvi più ritorno.

Le argomentazioni svolte dalla società appellante non valgono a contrastare le risultanze degli atti e vanno quindi respinte.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Vanzaghellese di Vanzaghello (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **8 - APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 145/C del 29.1.2003)

La soc. Taranto Calcio s.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Comunicato Uffi-

ziale n. 145 del 29 gennaio 2003, con la quale, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Taranto/Martina del 19.1.2003, veniva confermata la sanzione della squalifica per due giornate del campo del Taranto.

La ricorrente ritiene eccessiva la suddetta sanzione in relazione alla reale entità degli incidenti come riferiti dalla terna arbitrale e chiede la riduzione ad una sola giornata di squalifica.

Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento.

Invero, sulla base del referto del giudice di gara e di quello del suo assistente Elia Elio, i fatti avvenuti durante la gara Taranto/Martina possono essere sostanzialmente ridimensionati, posto che la contestazione dei tifosi - diretta esclusivamente nei confronti dei propri giocatori - si è concretizzata nel lancio di oggetti e di petardi in campo senza peraltro colpire nessuno e senza mettere in pericolo il proseguimento della gara, mentre l'assistente Elia ha subito solo un lieve dolore all'orecchio a causa di un petardo (non "bomba carta" come erroneamente detto dalla Commissione Disciplinare), senza alcun impedimento al proseguimento della gara.

Va anche detto che la soc. Taranto Calcio si era attivata al fine di prevenire incidenti, segnalando alla Questura la opportunità di predisporre un accurato servizio d'ordine.

Si ritiene pertanto di poter ridurre la sanzione ad una sola giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Taranto Calcio di Taranto, riduce ad una giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

#### **9 - APPELLO DELL'U.S. BELFIORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVA SERENISSIMA/BELFIORE DEL 22.12.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 29 dell'8.1.2003)

Il 22.12.2002 si disputava la gara Nova Serenissima Bovolone/Belfiorese, valida per il Campionato Veneto di Eccellenza.

La società Belfiorese ha presentato reclamo avverso la regolarità della predetta gara, per l'irregolare partecipazione del calciatore Danieli Carlo, della Nova Serenissima Bovolone, squalificato per avere raggiunto la quarta ammonizione (come da telegramma del 20.12.2002 del Comitato Regionale Veneto).

La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo della società Belfiorese, in quanto, alla data della gara in oggetto, la squalifica non aveva ancora conseguito la sua efficacia sanzionatoria, non essendo stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale ed essendo stato il telegramma, con il quale il Comitato ha notificato alla società Nova Serenissima Bovolone la squalifica del giocatore Danieli Carlo, ricevuto, dalla predetta società, in data 23.12.2002 dopo lo svolgimento della gara in esame.

La società Belfiorese ha proposto appello alla C.A.F. chiedendo l'applicazione della sanzione della perdita della gara per la Nova Serenissima Bovolone, ai sensi dell'art. 7 punto 5 C.G.S..

Il gravame non è fondato e non può essere accolto.

La Commissione ritiene, in via di principio, che, come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, la squalifica per somma di ammonizioni non è soggetta al principio dell'automatismo della sanzione e necessita della formalizzazione della stessa, in sede giudicante, con delibera di valore costitutivo, da pubblicare sul Comunicato Ufficiale.

Nel caso concreto, il predetto telegramma, inviato dal Comitato Regionale Veneto alla società Nova Serenissima Bovolone, è stato ricevuto dalla stessa, come detto, solo, in data 23.12.2002 (v. certificazione dell'ufficio postale di Bovolone, in atti).



In tale situazione, nessun valore ha la comunicazione, da parte di un responsabile del Comitato Regionale Veneto, che annunciava, alla società Nova Serenissima Bovolone, l'arrivo di un telegramma, in quanto, oltre quanto fin qui detto, non risulta che sia stato, neppure, comunicato il contenuto dello stesso.

Non sussisteva, inoltre, nessun obbligo della predetta società di ritirare il telegramma, né di assumere informazioni sullo stesso, in assenza di atti ufficiali, da parte dell'amministrazione postale.

In conclusione, deve ritenersi che, al momento dello svolgimento della gara in oggetto, la squalifica del calciatore Danieli Carlo non aveva ancora acquisito efficacia sanzionatoria.

Per effetto del rigetto del ricorso, la tassa versata va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Belfiorese di Belfiore (Verona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**10 - APPELLO DELL'A.S. PUNTO FOGGIA 1989 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO X LUCERA/PUNTO FOGGIA 1989 DEL 22.12.2002** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 15.1.2003)

L'A.S. Punto Foggia 1989 ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 28 del 15 gennaio 2003, con la quale il proprio reclamo relativo alla gara San Pio X Lucera/Punto Foggia 1989 del 22.12.2002 veniva dichiarato inammissibile per tardività.

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.

Invero, come statuisce l'art. 34 punto 5 C.G.S., il termine procedurale di scadenza dei 15 giorni, trattandosi di reclamo per posizione irregolare di calciatori, ricadendo in giorno festivo (6 gennaio) è di diritto prorogato al giorno successivo non festivo (7 gennaio, data di avvenuta presentazione al Giudice Sportivo di 2° Grado).

Non sussiste, pertanto, la dichiarata inammissibilità del reclamo presentato dall'U.S. Punto Foggia.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Punto Foggia 1989 di Foggia, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

